AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N.22/25/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL' ASSOCIAZIONE RADIO TELEVISIONI ALFA NORD RAN MAXXIMUM - FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO LINEARE COMUNITARIO IN AMBITO LOCALE CON IL MARCHIO EDITORIALE "RAN GERM" - PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL' ARTICOLO 3 COMMA 1 LETT. R) DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N, 208 E NELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 LETT. F) DELL'ALLEGATO A) DELLA DELIBERA N. 353/11/CONS

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 05/25 - PROC. 03/25/MRM-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 aprile 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*", come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*" (di seguito, "Regolamento"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*", come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n.410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni" (*di seguito, "Regolamento"), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*";

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la legge regionale 11 aprile 2001 n.11, recante "*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia)*", pubblicata nel B.U.R. 11 aprile 2001, n. 15;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante "*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali

concernenti l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'*Accordo Quadro 2023* tra l'Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al Co.re.com *l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità*";

VISTO il "*Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*", approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota del 2 settembre 2024 (prot. n. 6937/A), il CO.RE.COM Friuli Venezia Giulia riceveva una segnalazione nei confronti del fornitore SMAV in ambito locale comunitario "RAN GERM - LCN 94" , esercito dall'associazione Radio Televisioni Alfa Nord Ran Maxximum, nella quale si affermava che il fornitore "*non risultava in possesso del requisito previsto per le TV comunitarie di cui al D.lgs. 208 (ex D.lgs. 177) dell' 8.11.2021, art. 3 comma 1 lett. r), per non aver trasmesso, in violazione della predetta norma, programmi autoprodotti per il 50% delle trasmissioni mandate in onda giornalmente dalle ore 7 alle ore 21*"".

Più nello specifico, nella predetta segnalazione veniva riferito che il fornitore in questione "*replica in parte della giornata le trasmissioni dell'emittente Baden (Baden TV,ndr.) con sede in Germania e, nei restanti orari trasmette film, telefilm e programmi vari chiaramente non di matrice autoprodotta o coprodotta*";

Per quanto sopra descritto, il CO.RE.COM Friuli Venezia Giulia ha ritenuto di avviare un monitoraggio a campione su 4 giornate di palinsesto del fornitore "RAN GERM", acquisendo dall'associazione le ore di trasmissione relative al periodo 28 settembre 2024 - 1° ottobre 2024, con riferimento alla fascia oraria dalle ore 7 alle ore 21, al fine di verificarne l'osservanza della normativa vigente in materia di obblighi di programmazione.

Dal *report* è emerso che il fornitore di servizi di media audiovisivi locali, con il marchio " RAN GERM", ha trasmesso programmi autoprodotti per meno del 50%

dell'orario di programmazione giornaliero (7-21) nei giorni oggetto di monitoraggio, anzi nello specifico, non ha trasmesso alcun programma autoprodotto.

Di conseguenza, il CO.RE.COM ha, preliminarmente, chiesto all'associazione se la ritrasmissione dell'emittente tedesca "Baden TV" avvenisse in "interconnessione" ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto legislativo 08/11/2021, n. 208, oppure in differita, in ragione di un accordo di collaborazione tra le parti, e di specificare quali, tra gli ulteriori programmi rilevati e contestati fossero eteroprodotti, o invece prodotti in proprio o in coproduzione, producendo, altresì, copia degli eventuali accordi stipulati.

L'emittente in questione, tuttavia, nonostante la richiesta di una proroga di 10 giorni, accordata, dal CO.RE.COM non ha fornito documentazione adeguata, né prova di accordi di co-produzione.

Il CO.RE.COM Friuli Venezia Giulia, pertanto, il 21 novembre 2024, con atto del Comitato Cont.n.05/2024, notificato in pari data, ha proceduto a contestare alla associazione Radio Televisioni Alfa Nord Ran Maxximum, fornitore del servizio media audiovisivo comunitario in ambito locale con il marchio editoriale "RAN GERM" la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 comma 1 lett. *r*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nell'articolo 1, comma 1, lett. *f*) dell'allegato A) della delibera n. 353/11/CONS per non aver trasmesso, dalle ore 7 alle ore 21 programmi autoprodotti per il 50%, in ossequio a quanto stabilito dalle predette norme per le televisioni comunitarie.

2. Deduzioni della società

In data 23 dicembre 2024, con nota prot. n. 10013/A, l'associazione in parola ha presentato scritti difensivi in cui, sinteticamente, riferisce *"l'incompetenza del Co.re.Com del Friuli-Venezia Giulia, dal momento che l'autorizzazione FSMA rilasciata all'associazione si riferisce anche al Veneto.. A riprova di ciò – afferma l'associazione- Il CO.RE.COM Veneto ha già chiesto, in passato, le registrazioni del palinsesto RAN GERM. 1.La suddetta associazione, inoltre, ha contestato le modalità in cui si è svolto il monitoraggio per mancanza di preavviso e trasparenza, lamentando l'assenza di possibilità di contraddittorio e l'uso di apparecchiature non adeguate. In merito agli accordi di coproduzione, l'emittente ha confermato un accordo verbale con "Baden TV", sostenendo che i programmi con i loghi "Ran/Baden TV" rientrano nell'autoproduzione.* "

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, esaminata la documentazione in atti, questa Autorità, ritenendo dimostrata la violazione delle disposizioni contestate, decide di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia di irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti dell'Associazione Radio Televisioni Alfa Nord Ran Maxximum, per la violazione delle disposizioni contenute nell' articolo 3, comma 1 lett. *r*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n, 208 e nell'articolo 1, comma 1, lett. *f*)

dell'allegato A) della delibera n. 353/11/CONS.

Si rileva, infatti, quanto segue.

L'associazione sostiene che la presunta "incompetenza" del Corecom del Friuli Venezia Giulia derivi dalla circostanza che l'autorizzazione FSMA ad essa rilasciata riguarda un territorio che comprende sia il Veneto che il Friuli Venezia Giulia.

In realtà, la vigilanza operata dal Co.re.Com Friuli Venezia Giulia è stata svolta secondo le linee guida dell'Autorità,(*cfr*. punto1.1 del "*Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale (ad uso esclusivo dei Co.re.com. delegati)*" e cioè, secondo il principio della "ricezione" del segnale digitale terrestre nella regione o provincia in cui il FSMA è autorizzato a trasmettere. Nel caso specifico, inoltre, poiché il fornitore ha sede legale in Friuli-Venezia Giulia, non è stato necessario informare preliminarmente l'Autorità e gli altri Co.re.com sul territorio nei quali l'emittente è autorizzata a trasmettere dell' attività di vigilanza compiuta.

Inoltre, appare destituita di ogni fondamento l'affermazione secondo cui il CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia avrebbe violato il principio del "*ne bis in idem*", per non aver tenuto conto del fatto che era stato già instaurato un procedimento nei confronti dell'associazione da parte del Co.Re.Com Veneto. Trattasi, infatti, di un distinto procedimento afferente ad una diversa fattispecie (corretta conservazione delle registrazioni) e riguardante un periodo di campionamento differente (2023 e 2024).

Circa le presunte irregolarità relative alle modalità di svolgimento del monitoraggio posto in essere dal CO.RE.COM Friuli-Venezia Giulia è da dire che il fornitore è stato informato dell'attività di vigilanza prima dell'apertura formale del procedimento, avvenuta il 17 novembre, poiché già il 23 ottobre 2024 gli era stata comunicata una richiesta preliminare di chiarimenti. Quanto al "mancato preavviso", è appena il caso di sottolineare che una vigilanza efficace deve rispettare criteri "minimi" di discrezione, evitando comunicazioni preventive sul periodo di campionamento. Pertanto, il riferimento a un presunto mancato contraddittorio è infondato. Per di più, non è stata ricevuta alcuna richiesta di accesso agli atti da parte del fornitore.

Riguardo l'uso di "apparecchiature non idonee e certificate", si osserva che la semplice attività di monitoraggio non richiede tecnologie particolarmente sofisticate e che il fornitore non ha contestato i dati raccolti.

Il fornitore, infine, afferma l'esistenza di un accordo orale di coproduzione con "*Baden TV"*, sostenendo che ciò è dimostrato da una corrispondenza del 14 novembre 2024. Tuttavia, dalla lettura del testo, che riporta solo la risposta di "Baden TV" e non quella di "Ran Germ" non emerge alcun riferimento a un accordo di coproduzione già in essere, ma piuttosto alla possibilità di una futura cooperazione, ancora da valutare.

In sintesi, l'emittente non ha fornito prove adeguate a giustificare l'autoproduzione o gli accordi di coproduzione. Il legislatore, d'altra parte, è chiarissimo nell'affermare che il fornitore di servizi di media audiovisivi comunitari ha la *"responsabilità editoriale*" per la selezione e l'organizzazione dei programmi destinati alla

radiodiffusione locale, impegnandosi a trasmettere programmi originali autoprodotti. La "responsabilità editoriale", pertanto, implica un controllo esclusivo ed effettivo sia sulla selezione dei programmi, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico televisivo.

Questa Autorità, pertanto, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia di irrogazione di una sanzione per la violazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *r*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e dell'art. 1 comma 1 lett. *f*) dell'Allegato A) alla Delibera 353/11/CONS.

CONSIDERATO che l'art. 3, comma1,lett. *r*) del d.lgs. n. 208 dell' 8 novembre 2021 recita: *"fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21*";

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 1 lett. *f*) dell'allegato A) della delibera n. 353/11/CONS definisce il "*fornitore di servizi di media a carattere comunitario": il "fornitore di servizi di media televisivi lineari su frequenze terrestri in tecnica digitale , in ambito nazionale e locale, che si impegna a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21*";

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni normative contenute negli articoli testé menzionati, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilassessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981;

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall' associazione sopra menzionata deve ritenersi di elevata entità, poiché la violazione delle disposizioni normative sopra specificate si è verificata nell'arco dell'intero periodo oggetto di monitoraggio.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

L'associazione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

L'associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente

D. Condizioni economiche dell'agente

Alla luce dei dati contabili favorevoli in possesso di questa Autorità, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura come sopra specificata.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

all'associazione RADIO TELEVISIONI ALFA NORD RAN MAXXIMUM (servizio di media audiovisivo in ambito locale "RAN GERM"), con sede legale in Via Baldissera 30 - 33100 - Udine (UD), (PI. 02973830306), di pagare la sanzione amministrativa di 2.066,00 (duemilassessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell' art. 45, comma 8, del d.lgs. n. 208/21, nei termini descritti in motivazione;

INGIUNGE

alla citata associazione di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 2.066,00 (duemilassessantasei/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.22/25/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando

come riferimento "*Delibera n.22/25/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella